NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **16 agosto 2021**

DL Sostegni bis Il contributo a fondo perduto perequativo nella morsa del 10 settembre

La data appare largamente insufficiente.

Come si ricorda il **Sostegni bis** DL 73/2021, all'articolo 1, commi da 16 a 26 istituì un terzo contributo, cosiddetto **perequativo**, alternativo tanto al contributo a fondo perduto **cosiddetto automatico** che al fondo perduto cosiddetto **alternativo**.

Sono ammissibili al contributo tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producano reddito agrario, titolari di partita IVA al 26 maggio 2021.

Ulteriori condizioni:

ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;
importo del contributo non superiore a 150.000 euro al netto dei contributi a fondo persduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate;
peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le percentuali di contributo sono previste da un futuro decreto del Ministro economia e Finanze.

Ma vi è un'importante ulteriore condizione risolutiva:

la dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2020 deve essere presentata entro il 10 settembre 2021.

Detto contributo può essere riconosciuto anche nella forma del credito d'imposta.

Appare evidente che la scadenza del 10 settembre per la presentazione della dichiarazione dei redditi è del tutto insufficiente affinché la totalità dei soggetti interessati possa validamente sfruttare l'eventuale situazione agevolativa sia per la vicinanza con il periodo feriale sia per le numerose informazioni aggiuntive necessarie all'esatta compilazione della stessa.